

**STATUTO
DEL COMUNE DI EMARESE**

*Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 14 del 26-03-2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 01/10/2001.*

INDICE

TITOLO I - DISPOZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Fonti
- Articolo 2 – Principi fondamentali
- Articolo 3 – Finalità
- Articolo 4 – Programmazione e cooperazione
- Articolo 5 – Territorio
- Articolo 6 – Sede
- Articolo 7 – Stemma., Gonfalone, Bandiera e Fascia
- Articolo 8 – Lingue
- Articolo 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 10 – Organi
- Articolo 11 – Consiglio Comunale
- Articolo 12 – Competenze del Consiglio Comunale
- Articolo 13 - Consiglieri
- Articolo 14 – Convalida
- Articolo 15 – Diritti e Doveri
- Articolo 16 – Gruppi consiliari
- Articolo 17 – Commissioni consiliari
- Articolo 18 - Giunta Comunale
- Articolo 19 - Composizione della Giunta
- Articolo 20 – Competenze della Giunta
- Articolo 21 – Organizzazione e Funzionamento della Giunta
- Articolo 22 – Elezione del Sindaco e del Vice Sindaco
- Articolo 23 – Sindaco
- Articolo 24 – Competenze amministrative
- Articolo 25 – Competenze di vigilanza
- Articolo 26 – Competenze organizzative
- Articolo 27 – Sfiducia, Revoca e Sostituzione
- Articolo 28 – Vice Sindaco
- Articolo 29 – Delegati del Sindaco

TITOLO III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Articolo 30 – Segretario comunale
- Articolo 31 – Funzioni
- Articolo 32 – Organizzazione degli uffici
- Articolo 33 – Personale
- Articolo 34 – Albo pretorio

TITOLO IV – SERVIZI

- Articolo 35 – Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Articolo 36 – Principi
- Articolo 37 – Revisore dei conti

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 38 – Organizzazione infracomunale e sovracomunale

Articolo 39 – Cooperazione

Articolo 40 – Convenzioni

Articolo 41 – Consorzi

Articolo 42 – Unioni di Comuni

Articolo 43 – Accordi programmatici

Articolo 44 – Comunità Montana

Articolo 45 – Consorzerie

TITOLO VII – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 46 – Partecipazione dei cittadini

Articolo 47 – Informazione

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 48 – Statuto

Articolo 49 – Regolamenti

Articolo 50 – Circolari e Direttive

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 – Norme transitorie

Articolo 52 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 07/12/98 n. 54, applicativa degli articoli 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26/02/48 n. 4 e della legge costituzionale 23/09/93 n.2 e nel rispetto del trattato di Amsterdam.

Articolo 2

Principi fondamentali

1. La comunità di Emarèse costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione e della legge dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri regolamentati dal presente statuto.
3. Il comune è titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
5. Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, con la comunità montana ed altri comuni.
6. Gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
7. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione, delle leggi statali e regionali, nonché alle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle associazioni locali, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune si estende al territorio comunale.
4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e. la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consorziali, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f. la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
 - h. la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello Stato;
5. Il comune partecipa alle associazioni regionali, nazionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extraeuropea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Articolo 4

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato e della carta europea dell'autonomia locale, firmata il 15 ottobre 1985, nel rispetto della Costituzione e delle leggi costituzionali.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione autonoma Valle d'Aosta avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarità tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Articolo 5

Territorio

1. Le frazioni che costituiscono la circoscrizione del comune di Emarèse sono: Fontujllun, La Salera, Emarèse, Erésaz, Ravet, Chassan, Settarme, Sommarèse e Longeon.
2. Il territorio del comune, risultante dal piano topografico confina con i comuni di Saint- Vincent, Brusson, Montjovet, Challand-St-Anselme e Challand- St-Victor.

Articolo 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Erèsaz, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono, di norma, nella sede comunale.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 7

Stemma, gonfalone, bandiera e fascia

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Emarèse.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione della giunta comunale.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della regione autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della repubblica italiana e dell'Europa Unita.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal primo comma e con quello della regione autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

Articolo 8

Lingue

1. Le lingue ufficiali del comune sono il francese e l'italiano.
2. Tutte le deliberazioni del comune, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti nelle due lingue.
3. Il comune di Emarèse riconosce piena dignità sociale al dialetto franco - provenzale (patois) quale forma tradizionale. Nelle attività degli organi e degli uffici comunali garantisce il libero uso del francese, dell'italiano e del patois.

Articolo 9

Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita un'apposita commissione per determinare l'esatta denominazione dei luoghi indicati al I comma.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 10

Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.

Articolo 11

Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, sono regolati dalla legge.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
5. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 12

Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale ha competenza rispetto i seguenti atti:

- a. statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
- b. regolamento del Consiglio;
- c. bilancio preventivo e relative variazioni;
- d. rendiconto;
- e. convenzioni tra i comuni e/o tra altri organismi locali, costituzione, modificazione e soppressione di forme associative;
- f. istituzione ed ordinamento dei tributi;
- g. adozione piani territoriali ed urbanistici;
- h. nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
- i. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- j. forme di controllo della funzione politico- amministrativa: la verifica delle linee programmatiche avviene annualmente in occasione delle procedure di approvazione del conto consuntivo attraverso l'esame di apposita relazione del Sindaco e della Giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'esame del Consiglio, previa verifica del grado di realizzazione degli interventi proposti;
- k. dotazione organica e relative variazioni;
- l. partecipazione a società di capitali;
- m. acquisti ed alienazioni immobiliari;
- n. individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 comma 3 L.R. 54/98;
- o. contrazione di mutui e emissioni di prestiti obbligazionari;
- p. esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione.

Articolo 13

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono del loro operato. La loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

Articolo 14

Convalida

1. Il Consiglio convalida i consiglieri eletti nella prima seduta successiva alle elezioni e con precedenza su ogni altro argomento.

Articolo 15

Diritti e Doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, ed il provvedimento finale è subordinato ad una preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità, nonché alla successiva comunicazione del relativo fascicolo alla giunta ed ai capigruppo consiliari.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dagli enti dipendenti nonché dalle aziende speciali controllate dal Comune tutte le informazioni in loro possesso che siano utili all'espletamento del mandato.
5. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.

Articolo 16

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non esercitino tale facoltà, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Si può prevedere la conferenza dei capigruppo con la Giunta in casi di particolare importanza, quali il bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 17

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee il cui funzionamento è previsto dal regolamento del Consiglio;

Articolo 18

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Articolo 19

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vice Sindaco e da un numero massimo di tre assessori.
2. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, nomina la Giunta su proposta del sindaco ed approva gli indirizzi generali di governo.
3. Le votazioni di cui al comma 2 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.
4. Su proposta del Sindaco, il Consiglio comunale può nominare alla carica di assessore cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Articolo 20

Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, degli organi di decentramento e del segretario comunale ai sensi della legge e dello Statuto.
2. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
4. Inoltre, spetta di diritto alla giunta comunale l'adozione degli atti non espressamente attribuiti dallo Statuto al Consiglio comunale.

Articolo 21

Organizzazione e funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, considerati gli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica;
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, a maggioranza assoluta dei consiglieri previsti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate previste dalle leggi.
7. In sede di adozione di una delibera ha facoltà di sottoporla all'esame dell'organo regionale di controllo ai sensi dell'articolo 45, comma 1, legge 8 giugno 1990, n° 142.

Articolo 22

Elezioni del Sindaco e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco ed il Vice Sindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalle legge regionale e sono membri del Consiglio Comunale e della Giunta.

Articolo 23

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
2. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
3. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica integrato ai sensi dell'articolo 6 da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 24

Competenze amministrative

1. Il Sindaco svolge i seguenti compiti di amministrazione attiva:
 - a. rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge;

- b. esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- c. coordina l'attività dei singoli assessori;
- d. può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f. può delegare propri poteri ed attribuzioni, in rappresentanza del Comune in seno agli organi intercomunali dove sia richiesta la sua presenza;
- g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
- h. adotta ordinanze ordinarie in conformità alla legge;
- i. rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- j. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- k. approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
- l. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge alle competenze della Giunta ed al segretario comunale;
- m. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta e considerate eventuali istanze presentate per adeguare i medesimi alle esigenze della comunità;
- n. propone al consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
- o. provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze generali degli utenti;
- p. qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dalla legge o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;

Articolo 25

Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a. acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b. promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c. compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e. collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
 - g. infligge le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina e sospende nei casi di urgenza i dipendenti comunali.

Articolo 26

Competenze organizzative

1. Il Sindaco svolge i seguenti compiti organizzativi:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio, ne dispone la convocazione e lo presiede;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

- c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalla legge;
- d. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- e. può delegare le sue competenze ad uno o più assessori;
- f. può delegare la firma di atti specifici non rientranti nelle attribuzioni già delegate al segretario comunale;
- g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Articolo 27

Sfiducia, revoca e sostituzione

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco, il Vice Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri e può essere proposta sia nei confronti dell'intera giunta, sia nei confronti di un assessore.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni dalla sua presentazione e non oltre i trenta giorni successivi.
5. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.
6. Alla sostituzione di singoli componenti della giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta del Sindaco.
7. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del Sindaco e del Vice Sindaco si procede in base all'articolo 7 della legge regionale 09/02/95 n.4.

Articolo 28

Vice Sindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vice Sindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.
2. Il Sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al Vice Sindaco funzioni proprie.
3. Il Vice Sindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.

Articolo 29

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente, il Sindaco attribuisce agli assessori con i suoi provvedimenti poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Articolo 30

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, iscritto in apposito albo.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, stato economico, ruolo e funzioni, costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione delle attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. A tale organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge.
4. Nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con i poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
6. I regolamenti disciplinano ulteriori funzioni del Segretario comunale.

Articolo 31

Funzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - b. roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. I contratti rogati dal Segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vice Sindaco;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco;
 - d. esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 59 comma 2 legge regionale 45/95.
2. Al Segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla l.r.45/95 come modificata dalla l.r.17/96 e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della l.r.45/95.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

Articolo 32

Organizzazione degli Uffici

1. L'amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro per progetti – obiettivi e per programmi;
 - b. analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - e. verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale.

Articolo 33

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 34

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge.
2. Devono essere identificati spazi idonei nelle frazioni, per comunicazioni di atti di particolare interesse.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
4. Il Segretario Comunale od un suo delegato cura l'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV

SERVIZI

Articolo 35

Forme di gestione

1. Il Comune e la Comunità Montana, nell'ambito delle loro competenze e nell'interesse della comunità locale, provvedono anche in forma associata alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.
2. I servizi realizzati in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge regionale.
3. Il Comune e la Comunità Montana possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste e proposte presentate dagli utenti.
5. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione avviene tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
6. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra gestione in economia, costituzioni di istituzioni, affidamento in appalto od in concessione, nonché tra forma singola o associata, unione di comuni o consorzi.
7. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
8. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione razionale ed efficiente.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione delle aziende speciali e delle istituzioni, determina le loro finalità ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza su di esse, verifica i risultati della loro gestione e provvede alla copertura dei costi sociali.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Articolo 36

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità;
2. Gli organi istituzionale o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27/07/2000 n. 212 in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 37

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale nomina il revisore dei conti scegliendo tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o nell'albo dei dottori commercialisti, od in quello dei ragionieri;
2. L'attività del revisore dei conti è regolamentata a norma della l.r.40/97.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 38

Organizzazione infracomunale e sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, principalmente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi., con lo scopo di ottenere benefici economici ed organizzativi.
2. Il Consiglio comunale promuove e favorisce intese e forme di collaborazione internazionale con analoghi enti della Francia e della Svizzera, anche nella forma di gemellaggio o con appositi accordi, per incentivare l'unione tra le comunità locali dell'arco alpino, lo scambio di esperienze amministrative, culturali e linguistiche, nonché la cooperazione economica tra zone di identiche origini e tradizioni con particolare riferimento agli enti locali confinanti.
3. Il Comune, d'intesa con altri enti locali o privati, può promuovere la costituzione di appositi organismi infracomunali o sovracomunali in materia di interessi comuni e tutela ambientale.
4. Appositi regolamenti, adottati d'intesa con gli enti interessati, disciplinano la composizione, l'organizzazione, il funzionamento ed i compiti specifici degli organismi costituiti ai sensi del precedente comma. Articolo 45.

Articolo 39

Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Consiglio Comunale, d'intesa con altri organismi operanti nel settore, può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle cooperative esistenti sul territorio.

Articolo 40

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse comune, nonché l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi di pubblico interesse, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Articolo 41

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, coerentemente ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale o per ottenere economie di scala, qualora non convenga istituire aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nel precedente articolo.
2. La relativa convenzione, per cui si applica l'articolo 45, deve anche prevedere l'obbligo di adeguata pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio nell'albo pretorio degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale approva contemporaneamente la convenzione e lo Statuto del Consorzio che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale dell'ente in base alle norme previste per le aziende speciali del comune, se compatibili.
4. Il Consorzio può assumere la gestione di una pluralità di servizi.

Articolo 42

Unioni di Comuni

1. Il Consiglio Comunale può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni per migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, valutate le istanze e considerate le proposte presentate dai cittadini interessati.

Articolo 43

Accordi programmatici

1. Il Comune promuove e conclude accordi programmatici per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano di procedimenti complessi per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo disciplinato per legge, deve prevedere i seguenti elementi:
 - a. i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. i costi e le fonti di finanziamento;
 - c. la disciplina dei rapporti tra gli enti interessati ;
 - d. il coordinamento dell'attività e di ogni connesso adempimento;
 - e. le finalità perseguite;
 - f. le forme degli eventuali arbitrati e degli interventi surrogatori;
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni statutarie.

Articolo 44

Comunità Montane

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio.
2. Il Sindaco ed il Vice Sindaco possono sostituirsi reciprocamente nelle sedute del Consiglio della Comunità Montana.

3. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la Comunità Montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
5. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
6. La convenzione di cui al comma 5, approvata dalla giunta della Comunità Montana previa valutazione favorevole da parte della conferenza dei Sindaci, viene approvata dalla Giunta comunale.
7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
8. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.
9. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono definiti e stabiliti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Articolo 45

Consorterie

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le Consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero degli associati e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi.
3. In tale caso il Consiglio Comunale provvede all'amministrazione della Consorteria mediante proprie deliberazioni, mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. Può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 46

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare nelle seguenti forme:
 - a. istanza
i cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a competenze specifiche del Comune per segnalare, verbalmente o con atto scritto, disfunzioni o proporre soluzioni riguardo problemi di interesse collettivo.
La risposta viene fornita entro sessanta giorni dalla data di presentazione, dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o amministrativa della questione.
 - b. petizione
tutti i cittadini possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
E' prevista entro sessanta giorni dalla presentazione una risposta motivata in cui si dà atto delle decisioni consequenziali assunte, ovvero dell'impossibilità a provvedere.

- c. proposte di iniziativa popolare
almeno quarantacinque residenti, i comitati e le associazioni, possono rivolgere agli organi comunali proposte di deliberazione di iniziativa popolare, accompagnate da una relazione che ne illustri contenuto e finalità. Possono aderire a tale iniziativa tutti i cittadini che hanno compiuto almeno sedici anni.
Le proposte sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni di accoglimento o di reiezione sono comunicate ai presentatori.
- d. consultazioni
gli organi di governo del Comune possono promuovere consultazioni con lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Tali consultazioni possono essere effettuate mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche e demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi di opinione.
L'amministrazione può indire assemblee popolari in materia di:
- bilancio di previsione e piano pluriennale degli investimenti;
 - piano regolatore generale e piani di settore;
 - adozione dello Statuto;
 - materie di particolare interesse.
- e. associazioni
Il Comune valorizza le forme autonome di associazione, di cooperazione e di volontariato dei cittadini mediante forme di incentivazione. Possono essere erogati incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, tecnico - professionale ed organizzativa su richiesta motivata degli interessati.

Articolo 47

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Consiglio Comunale può richiedere incontri periodici o straordinari con il Presidente della Giunta Regionale, gli assessori ed i consiglieri per l'esame di specifiche questioni di interesse locale, tenendo conto di eventuali istanze o proposte presentate.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 48

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modifiche e le integrazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l'atto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 49

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto comunale, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i singoli interessati.
3. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale per quindici giorni dalla loro approvazione.

4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda esaminarli.

Articolo 50

Circolari e direttive

1. Il Segretario Comunale emana, nell'esercizio delle proprie funzioni, circolari e direttive in applicazione della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51

Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione di quelli nuovi.

Articolo 52

Norme finali

1. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.